

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

I ricorrenti sono titolari di BPF della serie Q/P e contestano il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro del titolo con riguardo ai tassi previsti negli ultimi 10 anni.

In particolare, con il ricorso i clienti espongono quanto segue:

- sono titolari di buono fruttifero postale con apposizione di timbro modificativo della serie Q/P, emesso il 9/11/1987;
- a fronte della richiesta di riscossione del buono, l'intermediario provvedeva al rimborso dei rendimenti in misura inferiore rispetto a quanto dovuto;
- in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, devono essere applicate le (migliori) condizioni di rendimento stampate sul retro dei citati Buoni Postali Fruttiferi.

Ciò esposto, i clienti chiedono il riconoscimento dei rendimenti indicati nella dicitura posta in fondo alla tabella per gli ultimi dieci anni.

Con le controdeduzioni l'intermediario deduce, tra l'altro, quanto segue:

- il buono di cui è ricorso appartiene alla serie Q, emesso su supporto cartaceo della precedente serie P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da

corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;

- i timbri apposti sul buono erano *“perfettamente in linea”* con le indicazioni ministeriali;
- il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno;
- per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%;
- la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'intermediario.

Con le conclusioni l'intermediario chiede di rigettare il ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è il BFP n. ***322, del valore di £ 2.000.000 emesso in data 9.11.1987 ed appartenente alla serie Q/P.

I clienti risultano titolari del buono, ricevuto in successione dai genitori, originali intestatari del titolo. E' in atti la dichiarazione di successione.

La doglianza inerisce alla mancata corresponsione del rendimento indicato sul retro del buono dal 21° al 30° anno.

Il buono risulta rimborsato in data 22/11/2017; i clienti producono evidenza del rimborso ricevuto (cfr. pag. 3 del buono allegato al ricorso) e chiedono la differenza tra quanto già percepito ed i rendimenti in valori assoluti (corrispondenti agli importi fissi bimestrali) indicati sul retro del titolo. E' agli atti copia fronte/retro del titolo in questione.

Il Collegio rileva che:

- il buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;
- emesso su modulo stampigliato della serie “P” reca un timbro di variazione della serie (da “P” a P/Q);
- nella facciata anteriore, in calce a destra si trova l'ulteriore dicitura “SERIE Q/P”;
- quanto al retro del buono, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie “P”.
- è poi presente il timbro con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie “P/Q” sino al 20° anno. Risulterebbero in particolare, i seguenti interessi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 5° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% fino al 20° anno – indicati a lato del retro del buono;
- per gli anni dal 21° al 30° il retro indica un importo fisso pari a Lire *“516.200. per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Con riferimento alla domanda di rimborso degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le condizioni prestampate a tergo dei titoli e aventi ad oggetto un importo in lire, si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve*

invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei Buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, come si è visto, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il Buono nella parte anteriore è stato correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P). Sempre sul retro del titolo risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli stessi. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di coordinamento con la recentissima decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: *"...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore,*

anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)...".

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

- "A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";

- "B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda del ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA